

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3186

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIULIODORI, MASSIMO ENRICO BARONI, CABRAS, SPESSOTTO,
TRANO**

Esclusione degli utili non distribuiti dalla base imponibile per i contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori delle società a responsabilità limitata

Presentata il 30 giugno 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata e, conseguentemente, delle società a responsabilità limitata semplificata. Nello specifico, essa ha lo scopo di escludere a tempo indeterminato dal calcolo dei contributi previdenziali da pagare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli utili non distribuiti e reinvestiti nell'impresa da parte dei soci lavoratori di società a responsabilità limitata, iscritti nella gestione artigiani o commercianti dell'INPS.

L'obiettivo principale è incentivare gli investimenti e la capitalizzazione delle imprese artigianali e commerciali.

Attualmente, la disciplina fiscale prevede che la contribuzione ai fini previden-

ziali sia applicata sulla totalità degli utili maturati, sia su quelli distribuiti ai soci, in quanto reddito da lavoro, sia su quelli non distribuiti, in quanto reddito d'impresa.

Gli utili non distribuiti, come osservato, accrescono il capitale dell'impresa, ma non sono nell'effettiva disponibilità del contribuente e, pertanto, far gravare sui soci l'obbligo di contribuzione previdenziale riduce la propensione degli stessi a investire nel capitale aziendale. Tale meccanismo, infatti, non rende conveniente reinvestire gli utili, ostacolando lo sviluppo e la crescita delle realtà imprenditoriali organizzate in forma di società di capitali, con una potenziale riduzione della produttività che potrebbe derivare da processi di innovazione o dalla creazione di posti di lavoro.

La contribuzione onnicomprensiva, derivante da un'interpretazione alquanto originale da parte dell'INPS, appare irragionevole perché parifica l'interesse individuale dei soci a percepire i dividendi e l'interesse collettivo dell'impresa a mantenere una sana crescita della stessa. Inoltre, è iniqua nei confronti dei soci lavoratori delle imprese artigiane, come confermato da una sentenza del tribunale di Bologna (sentenza del tribunale di Bologna, sezione lavoro, n. 210 del 2 aprile 2019). Il giudice ha accolto il ricorso di un socio lavoratore di una società a responsabilità limitata artigiana il quale contestava all'INPS il calcolo del prelievo contributivo anche sugli utili non distribuiti, dato che «l'imputazione di reddito per trasparenza è una mera *fictio* giuridica, cui non corrisponde un reddito reale della persona fisica (...) applicando correttamente i principi di cui all'articolo 1 della Legge n. 233/1990, tale reddito, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione, non può generare obblighi contributivi, in quanto è reddito di impresa, la cui disponibilità rimane in capo alla S.r.l. fino al momento della distribuzione ai soci (...)».

L'INPS applica lo stesso meccanismo ai soci di imprese che operano nel commercio, come risulta da numerose circolari dello stesso Istituto (per esempio, la circolare n. 32 del 15 febbraio 1999). L'iniquità del meccanismo resta la stessa, indipendentemente dalle differenze della gestione previdenziale dei commercianti rispetto a quella degli artigiani.

La presente proposta di legge si rende quindi necessaria, considerate le enormi

difficoltà economiche che le imprese italiane stanno vivendo. I dati della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa sono chiari: nei dieci anni che hanno seguito la crisi del 2008 il numero di imprese artigiane è sceso del 12,5 per cento. Si tratta di 187.000 aziende che hanno cessato l'attività. Dal 2018 al 2019 il numero è sceso di un ulteriore 0,6 per cento. I dati sono precedenti alla crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 e questo rende ancora più urgente intervenire. Per quanto riguarda le imprese commerciali, l'Ufficio studi della Confcommercio ha stimato che nel 2020 hanno cessato l'attività 390.000 imprese del commercio non alimentare e dei servizi di mercato, settori duramente colpiti dalle restrizioni conseguenti alla pandemia e dal crollo del potere di acquisto dei consumatori.

Per quanto esposto, si ritiene pertanto utile esonerare le imprese artigianali e commerciali dal pagamento dei contributi previdenziali sugli utili non distribuiti e reinvestiti nell'impresa dovuti dai soci lavoratori delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata.

La presente proposta di legge è composta da due articoli. L'articolo 1 elimina l'obbligo per i soci lavoratori delle società a responsabilità limitata del versamento dei contributi all'INPS sugli utili non distribuiti e reinvestiti nell'impresa.

L'articolo 2 riguarda l'efficacia temporale della misura, che si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Nei confronti dei soci lavoratori delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata, di cui al libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile, la quota degli utili, diversi da quelli distribuiti ai soci, previsti dall'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ove i medesimi siano reinvestiti nell'impresa, è esclusa dalla base imponibile della contribuzione previdenziale dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



18PDL0152910